SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n°228/2001 e s.m.i. e art. 19 Legge n°241/90 e s.m.i. Legge 122/2010

.....7 CAIB9 '8 ≐'D9 @@9 NN5 BC

ognome		Nome			
data di nascita		cittadinanza			
Luogo di nascita:	Comune			(prov	
	Stato				
Residenza:	Comune			(prov	
	Via, P.zza ecc.		n	CAP	
	Tel	FAX			
	C.F				
În qualità di:					
□ ······Titolare d	ell'impresa individuale:				
Denomina	zione				
PARTITA	IVA				
N. di iscriz	ione al Registro Imprese (sezione speciale)			
data iscrizi	one	CCIAA di _	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		-43-			
_	ppresentante della Soci				
	zione o Ragione Sociale _				
	nune di				
N. di iscriz	ione al Registro Imprese (sezione speciale)			
data iscriz	ione	CCIAA di			-
□Rapprese	ntante della Cooperativa	1			
Denomina	zione				

lell'azienda agricola ubicata in	
	n
te coltivazione di imento di	
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA	\' , di seguito descritta e, <i>pertanto</i> ,
vole delle responsabilità penali connesse alla p i sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 mente conseguenti al provvedimento emanato si	, e della decadenza dai benefici
DICHIARA	
IZIARE L'ATTIVITÀ DI VENDITA DIRETTA, al dettaglio rio fondo (<i>od in quelli dei soci o associati</i>), otten polazione o trasformazione per coltura o allevamento:	
tofrutticolo ttiero caseario provivaistico tivinicolo ivicolo tte crudo tro	
ei prodotti non provenienti dalla propria azienda , ch	ne di seguito si specificano:
	-
to dei limiti di prevalenza previsti dall' art. 4, comma 8	3, del D.Lgs. n. 228/2001 <i>(1)</i>
forma itinerante ommercio elettronico ediante distributori automatici, collocati: u su area pubblica sita in via	
re imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C	cod. Civ., in quanto esercita l'attività
oltivazione del fondo di produzione di Hannnn.	
	segnal connesse alla pri sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 mente conseguenti al provvedimento emanato si i sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 mente conseguenti al provvedimento emanato si i DICHIARA IZIARE L'ATTIVITÀ DI VENDITA DIRETTA, al dettaglia rio fondo (od in quelli dei soci o associati), otter polazione o trasformazione per coltura o allevamento: tofrutticolo titiero caseario provivalistico tivinicolo tivicolo te crudo tro ei prodotti non provenienti dalla propria azienda, che dei limiti di prevalenza previsti dall'art. 4, comma seguenti modalità: Sel locale ubicato in Via

Nota (1) Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore ad € 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero ad € 1.032.913,80 per le società, si applicano le disposizioni del citato D.Lgs. n. 114 del 1998

	gricoli coltivati sono post		con superficie
totale di	coltivata a		con superficie
Via/c.da totale di	 coltivata a	Comune	con superficie
			con superficie
// registra	stip	ulato in data /	i a seguito di contratto di/ con decorrenza da n) _/ al n
di aver rispetta	nto le disposizioni vige	nti in materia di igiene	e sanità , ossia:
di aver ottenuto	la registrazione c/o l'AS	L relativa all 'azienda aç	gricola in data
di aver ottenuto	la registrazione c/o l'AS	SL relativa al mezzo di t	rasporto in data
di aver ottenuto	registrazione c/o ASL re	elativa al distributore a	utomatico in data
igiene e sanit dell'esercizio	à o frode nella prepara: dell'attività. Il divieto ha	zione degli alimenti ne efficacia per un period	giudicato, per i delitti in materia di I quinquennio precedente all'inizio o di cinque anni dal passaggio in 4, comma 6, del D. Lgs. 228 del
di <u>essere in p</u>	ossesso dei requisiti m	norali previsti dall'art.	71 del D.Lgs. 59/2010
di esser consa	pevole che la <u>vendita n</u>	on sarà più consentita	<u>ı</u> in caso di:
b) vendita quanto	previsto dall'art. 4, com	i direttamente dall'impre ma 8, del D. Lgs. 228 de	esa agricola in misura superiore a el 18.05.2001 . Lgs. 228 del 18.05.2001
	DIC	CHIARA ALTRESI'	
	confronti non sussistono egge 31.05.1965 n. 575		ecadenza o d sospensione di cui
che gli altri soci/	egali rappresentanti (<i>nel</i>	caso di società) sono i	sig.ri di seguito indicati:
		_	
Nome		Cognome	n
וימנט מ		"	

Nome _____ Cognome __

Nato a	il	<u> </u>
Residente a	ilin via/p.zza	n
Nome	Cognome	
Nato a	il	
Residente a	ilin via/p.zza	n
Nomo	Cognomo	
Nome	Cognome il	
Residente a	Cognome il in via/p.zza	n
Si allega copia della segu	Jente documentazione:	
documento di identità in co	orso di validità	
□ visura della Camera di Cor		
	l'ASL relativa all'azienda agricola	
	l'ASL relativa al mezzo di trasporto	
	l'ASL relativa al distributore automatico	
	I.A./S.C.I.A./Permesso a costruire) relativ	o all'immobile dove e'
allocato il distributore autor	matico	
certificato di destinazione d	d'uso commerciale del locale adibito alla	vendita
 certificato di agibilità del lo 	cale adibito alla vendita	
autorizzazione all'occupazi	one di suolo pubblico	
denuncia T.A.R.S.U. (tas.	sa smaltimento rifiuti)	
Data	firma	
7ata	a	
Informativa Cod	lice in materia di protezione dei dati personali (privacy)	
	Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:	
	del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente p	er finalità istituzionali:
	on mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed	
i dati potranno essere comunicati alle autorità co	•	• ,
·	li ottenere l'aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all'art.	. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
and a deceder of dail one to figuration, u		. 222 2000

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI – SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 (2)

II sottoscritto:		
Nome	Cognome	
Nato a	II	
	in via/p.zza	n
c.t	cittadinanza	
	DICHIARA	
- di essere in possesso dei requ	uisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs.	59/2010
- che non sussistono nei propri art. 10 della legge 31.5.1965	confronti "cause di divieto, di decadenza on. 575 (Antimafia)	o di sospensione" di cui allo
e sanità o frode nella prepara dell'attività. Il divieto ha effica	nne con sentenza passata in giudicato, pe zione degli alimenti nel quinquennio prece acia per un periodo di cinque anni dal p previsto dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 2	edente all'inizio dell'esercizio passaggio in giudicato della
	e sanzioni penali cui può incorrere in caso attestazioni (art. 76 DEL D.P.R. n. 445 de ed accessorie previste.	
La presente dichiarazione è resa personali).	a ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19	6/2003 (protezione dei dati
Si allega documento di identità in	corso di validità	
Data		
(dichiarante)		socio o amministratore)

Nota (2) Art. 2. - Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia

".... 3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

- a. alle società;
- b. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- d. per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- e. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- f. per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato."

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali"

- 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato u
- na condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
- 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Articolo 19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

- 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia dell'ampirese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autoce
- 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
- 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
- 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- 5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
- 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.